

Violenza contro le donne: il ruolo delle istituzioni e la necessità di una riconoscibile catena protettiva

Giovanni Diotallevi

Sommario: 1. Dalla previsione di legge all'effettività della tutela. – 2. Segue: La vigilanza rafforzata dell'Unione Europea e gli interventi legislativi conseguenti. – 3. Le problematiche connesse ad una corretta applicazione della disciplina normativa: i criteri di valutazione della soglia di rischio. - 4. La tutela convenzionale e gli obblighi degli Stati membri. - 5. Il ruolo fondamentale della motivazione della sentenza.

1. Dalla previsione di legge all'effettività della tutela

Anche in questa caldissima estate non cessano gli episodi gravissimi caratterizzati da atti di violenza, anche estremi, nei confronti delle donne. Uno stillicidio di notizie quotidiane relative a maltrattamenti, lesioni personali, stalking e femminicidio spesso ancora accompagnati da episodi di vittimizzazione secondaria¹.

Un'amarissima constatazione che ancora una volta interroga tutta la comunità civile in ordine alla qualità del contesto in cui maturano questi drammatici episodi, tra i quali spiccano il brutale omicidio avvenuto a Milano da parte del compagno di Giulia Tramontano, aggravato dall'avanzato stato di gravidanza della vittima, e l'assassinio di un'agente di polizia da parte di un collega a Roma. Dati di fatto che evidenziano come il fenomeno in realtà si manifesti in modo trasversale nella società, coinvolgendo una condizione socioculturale insidiosa nelle sue manifestazioni, spesso latente nei suoi stereotipi, subdola nei suoi

¹ Relativamente al periodo 1° gennaio – 25 giugno 2023 sono stati registrati 157 omicidi, con 57 vittime donne, di cui 47 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 27 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un aumento del numero degli eventi, che da 150 passano a 157 (+5%), mentre diminuisce il numero delle vittime di genere femminile, che da 63 diventano 57 (-10%). Per quanto attiene ai delitti commessi in ambito familiare/affettivo si evidenzia un incremento nell'andamento generale degli eventi, che passano da 72 a 73 (+1%) mentre si registra un decremento del numero delle vittime di genere femminile, che da 55 scendono a 47 (-15%).

In flessione, rispetto allo stesso periodo del 2022, risultano sia il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 33 diventano 31 (-6%), sia il numero delle relative vittime donne, che da 33 passano a 27 (-18%).

comportamenti, che si insinua nelle pieghe della vita quotidiana di uomini e donne, ostacolando una effettiva e tempestiva presa di coscienza del fenomeno da parte del soggetto debole.

Occorre riconoscere che il legislatore nazionale negli ultimi anni ha adottato iniziative legislative che, a partire dall'approvazione del c.d. Codice Rosso, con la legge n. 69 del 2019², ha avviato un percorso specifico in modo tempestivo a protezione delle vittime, compresi i minori, dei reati caratterizzati da forme di violenza³. Una scelta di contrasto alla violenza di genere e domestica che è stata rafforzata con l'approvazione della legge n. 134/2021, art. 2, che ha ampliato lo spettro applicativo delle previsioni della legge n. 69/2019 alle vittime di tentato omicidio e alle vittime, in forma tentata, di violenza di genere e domestica⁴.

Una tendenza che si caratterizza per la consapevolezza di un necessario incremento degli strumenti a disposizione delle istituzioni pubbliche che, rispetto ad un approccio meramente repressivo, hanno progressivamente affiancato al primo una scelta di politica di prevenzione, necessaria proprio in base ai fenomeni di degenerazione ed aggravamento delle fattispecie delittuose consumatesi nel tempo.

Un approccio culturale al fenomeno che coinvolge da vicino gli operatori sociali, l'azione delle forze dell'ordine, della magistratura, il ceto forense, il mondo dell'informazione, funzionale a comprendere nel modo più adeguato la fenomenologia di questi delitti e a decodificare correttamente i comportamenti e il linguaggio di quelli che possono essere considerati i "reati spia" delle fattispecie più gravi. Una progressiva assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, che deriva anche dall'adempimento degli obblighi internazionali, ed in particolare dall'attuazione della Convenzione di Istanbul, in vigore nel nostro ordinamento dal 1° agosto 2014, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti

² P. De Nicola – F. Menditto, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019, n. 69*, Giuffrè, Milano, 2020.

³ Il Codice Rosso ([L. n. 69/2019](#)) ha introdotto la possibilità per il giudice penale di tenere conto della parallela pendenza di procedimenti civili di separazione tra coniugi o di cause per l'affidamento di minori, per una valutazione del fatto più completa ed adeguata possibile anche in sede civile. Il novellato [art. 64 bis c.p.p.](#) delle disposizioni di attuazione, stabilisce in questi casi che il giudice penale trasmetta "obbligatoriamente" e "senza ritardo" al giudice civile, copia dei provvedimenti adottati nel procedimento penale per il delitto di violenza domestica o di genere, tra cui le ordinanze relative a misure cautelari personali, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di condanna.

⁴ V. L. Capraro, *Disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Processo e giustizia*, 2022, 1, 282 e ss.

delle donne e la violenza domestica. Lo stesso C.S.M., dopo la prima condanna inflitta all'Italia per discriminazione (violazione anche dell'art. 14 CEDU) con la sentenza *Talpis*⁵, ha adottato la Risoluzione sulle “*Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a violenza di genere e domestica*” (delibera del 9 maggio 2018).

2. Segue : La vigilanza rafforzata dell'Unione Europea e gli interventi legislativi conseguenti

Anche grazie al monito rivolto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nell'ottobre 2020 allo Stato italiano, con cui, pur riconoscendo gli sforzi fatti in questo settore, è stata comunque sollecitata una legislazione di carattere preventivo per contrastare i fenomeni di violenza, è iniziato un percorso di riflessione, che non può dirsi ancora compiuto, in ordine all'attribuzione al crimine di violenza domestica caratteristiche specifiche, dove lo sforzo di analisi ed interpretazione del fenomeno violento necessita di parametri di giudizio rigorosi rispetto, ad esempio, ad un accostamento, spesso superficiale, della violenza alle dinamiche conflittuali di coppia; e che non comporta per principio, altresì, il riconoscimento alla denuncia di una forza di deterrenza che in realtà non possiede, come dimostrato più volte dalle drammatiche vicende concrete.

La novità dell'iniziativa legislativa adottata dalla Ministra Cartabia, con il d.lgs. n. 149/2022, unitamente alle Ministre Lamorgese e Bonetti, è stato quello di ricercare un collegamento sistematico del settore civile con il settore penale, prevedendo che nei procedimenti familiari in cui sia collegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, fisica, economica o psicologica posta in essere da una parte nei confronti dell'altra o di figli minori, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione, previste dagli art. 47 bis e 70 e seguenti c.p.c. senza ritardo, e comunque in breve tempo. Una scelta legislativa che cerca di superare la possibilità di una sottovalutazione del rischio da parte dell'Autorità giudiziaria fornendo una visione d'insieme della progressione criminosa degli episodi di violenza domestica⁶.

⁵La Corte Edu ha condannato l'Italia una prima volta anche per violazione dell'art. 14 della CEDU, ossia del divieto di discriminazione sottolineandosi la persistenza di pregiudizi e stereotipi discriminatori nei confronti delle donne riportate nelle decisioni giudiziarie v. Corte EDU, Prima sezione, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*, n.41237/2017

⁶ Specifiche disposizioni riguardano anche la tutela dalla vittimizzazione secondaria; l'art. 473 bis., 42 comma 6 c.p.c. esclude la necessità di comparizione personale all'udienza, e nel caso di comparizione prevede che il giudice si astenga dal procedere al tentativo di conciliazione. Per evitare contatti diretti con la vittima, il giudice potrà disporre l'udienza da remoto o stabilire scansioni orarie per la comparizione

Questa tipologia di accelerazione processuale si attiva anche per i processi familiari dai quali emergano tracce di violenza o abuso, anche se le condotte non sono riconducibili a specifiche ipotesi di reati, ma rappresentino comunque elementi importanti per la disciplina dell'affidamento dei minori o per l'accertamento dell'addebito della separazione, valutabili anche nella ipotesi della omessa presentazione della querela nei termini previsti ovvero in caso di prescrizione del reato.

Sulla scia della particolare efferatezza dei due episodi ricordati in apertura il Governo il 7 giugno 2023, in occasione della convocazione del Consiglio dei ministri, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove norme sul contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Il contenuto del d.d.l. si pone in linea di continuità con il c.d. "Codice Rosso", con l'obiettivo di facilitarne l'applicazione e di favorire la prevenzione del crimine. Una misura che costituisce il tentativo di arginare il numero dei femminicidi che dall'inizio del 2023 in Italia ad oggi ha superato purtroppo le 50 unità⁷.

delle parti al fine di evitarne l'incontro. A tutela della vittima è possibile secretarne l'indirizzo di residenza, in presenza di esigenze di sicurezza o se la stessa si trova in una struttura protetta. V. anche sub nota 1

⁷ Il Ddl è composto da 15 articoli e prevede interventi per velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico; rende più efficaci le azioni di protezione preventiva; rafforza le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva.

Le principali misure riguardano:

1. Rafforzamento dell' "ammonimento" da parte del questore con l'estensione dei casi in cui si può applicare l'ammonimento. Si includono i cosiddetti "reati-spia", che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento.

Si prevede l'aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l'ammonimento. Si amplia la definizione dei reati di "violenza domestica", comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.

2. Potenziamento delle misure di prevenzione concernenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, che potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all'autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime,

3. Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare.

4. Attribuzioni del Procuratore della Repubblica Si prevede l'obbligo per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all'ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

5. Termini per la valutazione delle esigenze cautelari con un massimo di 30 giorni dall'iscrizione della persona indagata nell'apposito registro per valutare se richiedere l'applicazione delle misure cautelari

6. Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Si prevede l'applicazione delle

3. Le problematiche connesse ad una corretta applicazione della disciplina normativa: i criteri di valutazione della soglia di rischio

Il susseguirsi di tali eventi evidenzia la necessità di un ulteriore salto di qualità nella protezione della vittima che non può non essere caratterizzato anche da un conseguente affinamento del profilo organizzativo dell'intervento di sostegno e da una sensibilità di valutazione del problema capace di riconoscere iniziative a tutela della stessa vittima e degli eventuali minori; solo così, tali interventi saranno veramente funzionali alla neutralizzazione delle caratteristiche del maltrattante, oltre che della persona maltrattata. Dunque, un monitoraggio *in progress* della valutazione del rischio e dell'eventuale innalzamento della soglia dello stesso, ricavabile dalle condizioni sociali dei soggetti coinvolti, dai dati biologici, neurologici, individuali di ciascuno, che influenzano inevitabilmente il giudizio sulle caratteristiche della relazione che la persona violenta ha instaurato con la vittima.

Sotto questo profilo occorre considerare che, molto spesso, quest'ultima gode di scarsa autonomia, per ragioni psicologiche ovvero per precarie condizioni economiche o, più in generale, per insicurezza di vita. Efficaci strategie di intervento, per fermare *l'escalation* della violenza nelle relazioni interpersonali richiamano, a prescindere dall'applicazione della

sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

7. Arresto in flagranza differita (48 ore) per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche

8. Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico con l'applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

9. Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione. Viene estesa la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore del reato. Al fine di potenziare la "circolarità informativa" e la "multi-attorialità" nel campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l'autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in *melius* di misure cautelari coercitive personali, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

10. Sospensione condizionale della pena con la modifica degli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena.

11. Provvisoria a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto superando quindi l'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna.

custodia cautelare, per i casi di sostanziale autoevidenza del pericolo incombente, progressivamente un tempestivo ricorso a misure cautelari non detentive ovvero precautelari o di prevenzione idonee a configurare un percorso “protetto” per la vittima e (eventualmente) per i suoi figli. In questa fase, dunque, l’istituzione può essere chiamata a svolgere uno sforzo sinergico, nelle specifiche situazioni, con una interazione comunicativa che riesca a svolgere in modo agile il monitoraggio del livello di rischio, la sua eventuale crescita e la pianificazione di interventi corrispondenti. Un profilo organizzativo di tutela del soggetto debole che si adegui, con il coinvolgimento dei servizi territoriali, delle forze dell’ordine, degli uffici giudiziari e dei presidi ospedalieri a corroborare nel modo più adeguato il lavoro della magistratura. La specializzazione e la consapevolezza circolare della situazione per tutti coloro che intervengono in ogni segmento di fase, secondo le rispettive competenze, appare un collante ineludibile per arrivare ad una conclusione positiva della vicenda.

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 7 giugno 2023 sono state previste ulteriori norme più rigorose per contrastare il fenomeno dei femminicidi. Come è già stato sottolineato la valutazione del rischio è un fenomeno dinamico che richiede un monitoraggio costante i cui risultati dovrebbero interessare tutte le istituzioni coinvolte. E incrementare la qualità dell’intervento dell’Autorità pubblica può verosimilmente migliorare la risposta al contrasto di questa tipologia di delitti. L’intervento normativo può recuperare l’adeguamento della legislazione rispetto all’involuzione (negativa) di tale fenomeno. Ma non basta. Non può essere sufficiente. È una constatazione, amara, che nasce dalla difficoltà oggettiva di colmare tutti gli spazi di tutela che, nonostante l’ampliamento dello strumentario legislativo, non riescono ad essere sempre coperti da interventi coerenti e tempestivi in grado di fornire forme di protezione adeguate alle necessità della vittima.

Si tratta, all’evidenza di contrastare anche, e soprattutto, un fatto culturale che si dimostra profondamente radicato nella nostra società, nei cui confronti è necessario utilizzare anche gli “*imput*” decisori della Corte EDU nei confronti dell’Italia.

Può ritenersi acquisita la consapevolezza da parte degli Stati componenti del Consiglio d’Europa e dalla stessa Corte EDU che l’eliminazione del fenomeno della “violenza contro le donne” secondo la Convenzione di Istanbul, richiede l’accettazione di una sfida difficile, complessa ed articolata, proprio per le implicazioni socio culturali che il fenomeno racchiude, e che rende necessaria l’adozione di misure concomitanti come,

tra le altre, il potenziamento delle strutture associative, lo svolgimento di massicce campagne di informazione nelle scuole di ogni ordine e grado, lo sviluppo di un'assistenza psicologica generalizzata, la formazione delle forze dell'ordine e dei magistrati perché la tutela della vittima e la sua denuncia trovino sollecito riscontro in iniziative adeguate e consapevoli idonee ad assicurare la loro protezione effettiva.

4. La tutela convenzionale e gli obblighi degli Stati membri

La Corte EDU ha più volte censurato le difficoltà che la vittima di questa tipologia di violenza incontra nell'accesso alla giustizia a livello interno, che oggettivamente deve essere considerato lo strumento, non unico, ma indispensabile per ricevere protezione e, al contempo, innescare una presa di coscienza virtuosa rispetto al fenomeno specifico. *“L'azione penale e l'eventuale condanna ricoprono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne ad una vittimizzazione secondaria.”*⁸. Lo dimostra anche la circostanza che la violenza contro le donne è riconosciuta dal diritto internazionale come una violazione dei diritti umani e il quadro normativo che si è ricomposto attraverso Convenzioni, raccomandazioni, esiti decisori della Corte EDU, ha, in particolare con la sua giurisprudenza, portato ad una interpretazione estensiva della disciplina convenzionale, che ha sollecitato positivamente l'adozione di misure conseguenti da parte degli Stati membri⁹ ed indicazioni utili a scongiurare una violazione della dignità della persona offesa tale da concretizzare un fenomeno di vittimizzazione secondaria¹⁰.

⁸ Così la sentenza della Corte EDU, sez. I, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, n.5671, § 141;

⁹ La Corte EDU a partire proprio dalla valorizzazione dell'art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dalla previsione che gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono chiamati a riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà garantite dalla Convenzione ha ricondotto il contrasto alla violenza contro le donne alla tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione EDU ed alla necessità del loro effettivo godimento, richiedendo agli Stati membri un comportamento proattivo tale da garantire i diritti previsti dalla Convenzione, attraverso il richiamo al diritto alla vita (art. 2), all'art. 3 (proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti), all' art. 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), all' art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), all'art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) e all'art. 14 (divieto di discriminazione).

¹⁰ Con la sentenza della Corte EDU, sez. I, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, n.5671, § 141 l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 8 della CEDU per non aver tutelato la dignità e l'immagine di una giovane donna, in quanto nella sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello per tutti gli imputati, era stato utilizzato secondo i giudici di Strasburgo, *“ un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nello sistema giudiziario ...per la vittimizzazione secondaria cui le espone”*, pur avendo dato atto che era stato rispettato il *“giusto equilibrio tra gli interessi della difesa, in particolare di chiamare ed esaminare i testimoni ai sensi dell'art. 6 § 3, e i diritti della presunta vittima”* in quanto *“gli Stati contraenti devono organizzare i loro procedimenti penali in modo da non mettere indebitamente in pericolo la libertà, e la sicurezza dei testimoni e in particolare le vittime*

Un richiamo che si estende sicuramente al comportamento processuale delle parti durante l'udienza ove devono ritenersi bandite le insinuazioni offensive, le domande suggestive, non pertinenti e con finalità subdolamente denigratorie nei confronti della donna. Una sollecitazione che investe sia gli avvocati difensori ma allo stesso modo i magistrati, oltre che nella fase dibattimentale, in particolare nella fase della stesura della sentenza.

5. Il ruolo fondamentale della motivazione della sentenza

Motivare una decisione equivale a sostenerla logicamente, a giustificarla, per mettere il destinatario nelle condizioni anche di esercitare il suo diritto di critica. Una scelta che segue i parametri di un dovere giurisdizionale costituzionalmente garantito, una difesa effettiva. In quest'ottica la motivazione necessita del rispetto della concisione, della comprensibilità, di utilizzazione di criteri uniformi di redazione e impostazione e dell'attenta considerazione delle esigenze riconducibili alla successiva, anche se eventuale, fase del procedimento o grado del giudizio. La trasparenza e la leggibilità/comprensibilità dall'esterno della comunicazione giudiziaria viene considerato un parametro essenziale di qualità e di efficacia dell'amministrazione della giustizia, proprio perché espressione dell'uguaglianza di accesso e di trattamento dei cittadini (art. 3 Cost.)¹¹. Il giudice ha il dovere di spiegare le ragioni della decisione, per le parti e i difensori ma anche per la collettività e per la comunità dei giuristi. Solo attraverso la corretta esposizione del collante motivazionale rispetto all'esercizio della giurisdizione, i magistrati recuperano il senso del ruolo e la loro legittimazione; si incrementa la fiducia dei cittadini nella giustizia; si può rafforzare il ruolo, la legittimazione democratica e l'indipendenza della magistratura; si rende concreta l'idea dello Stato di diritto e la *rule of law*. È importante essere sintetici, che non può significare essere superficiali, ma chiari e precisi nella concisione. La prospettiva funzionale non è solo sinteticità o essenzialità, ma anche esclusione di inutili divagazioni, di sfoggi di erudizione fini a sé stessi, di argomentazioni estranee alle ragioni della decisione, di giudizi morali, di riferimenti a terzi che non sono in grado di contraddire nel processo. E tutto attraverso una scrittura chiara,

chiamate a deporre" tanto più nell'ambito di procedimenti penali relativi a reati sessuali "spesso vissuti come un calvario della vittima, in particolare quando questa si confronta contro la sua volontà con l'imputato" e quindi è raccomandabile l'impiego di speciali "misure di protezione a tutela della vittima...al fine di proteggerle dalla vittimizzazione secondaria".

¹¹ v. G. Canzio, *Dire il diritto nel XXI secolo: motivazione, linguaggio, stile*, Testo della relazione per la settimana iniziale di formazione dei M.O.T. dal 30/3 al 3/4/2020 sul tema "Come si scrive un provvedimento: chiarezza e sinteticità. Modelli di redazione degli atti nel processo penale".

comprensibile che, nello specifico campo della violenza di genere, per quanto possibile, semplifichi la complessità della lingua giudiziaria¹² e allontani la sfiducia e la diffidenza delle vittime nei confronti della giustizia penale, le cui norme mantengono anche la forza di orientamento culturale nello specifico settore di riferimento.

¹² Sono indicazioni che ormai hanno trovato spazio in numerose linee guida: La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, su questo punto sottolinea che proprio perché l'atto è diretto ad una pluralità di destinatari ed è, sempre più frequentemente, destinato ad essere tradotto in altra lingua a tutela di diritti fondamentali della persona, deve avere queste caratteristiche.

Su questa stessa linea si è mossa la Magna Carta dei giudici europei 17/11/2010, par. 16: la motivazione dei provvedimenti va redatta in un «linguaggio accessibile, semplice e chiaro»;

la Raccomandazione 12/2010 del 17/11/2010 Com. Min. CE, intitolata “Sui giudici. Indipendenza, efficacia e responsabilità”, par. 31: «l'efficacia dei giudici sta nell'emettere decisioni di qualità»; par. 63: la motivazione dei provvedimenti va redatta in un «linguaggio chiaro e comprensibile».

I Regolamenti di procedura sulle modalità di redazione degli atti per l'accesso alla Corte Edu (art. 47.1 lett. e: «un'esposizione dei fatti concisa e leggibile») e alla CGUE (art. 58, Lunghezza degli atti processuali; art. 94, Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale).

Si pensi alle ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ormai sempre più diffuse e sempre più legate alla tutela dei diritti fondamentali, (il diritto alla vita, alla libertà di espressione) e alla conseguente necessità di impiegare “un linguaggio chiaro e semplice considerando che l'ordinanza andrà tradotta nelle lingue di lavoro della Corte”.

La stessa Corte di cassazione si è mossa nella stessa direzione grazie al ruolo svolto dalla Prima Presidenza fin dal giugno 2016 in cui sono state indicate linee guida sulla motivazione semplificata delle sentenze penali e civili della Corte, sottolineando come “la tecnica di redazione di una sentenza in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata” costituisce “uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato nella redazione dei provvedimenti giudiziari” da tenere in considerazione nelle valutazioni di professionalità.

Ai Protocolli d'intesa 17/12/2015 fra la Corte di cassazione e il CNF «in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale», ispirate a criteri di «sinteticità e comprensibilità», nonché fra il CSM e il CNF su «scrutinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti nei giudizi d'appello».

Alle Delibere del CSM 5/7/2017 e 20/6/2018, recanti “Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti”, e 11 luglio 2018 sulle “Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”.